

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____
DOCUMENTO DI SINTESI

<i>DIRITTO ALLA PROVVISORIO</i>	Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento
<i>PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE</i>	A carico del Cliente, una somma pari a ____% sull'importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario
<i>RETAINER FEE</i>	In ogni caso sarà dovuta una <i>retainer fee</i> di € _____ fatturabile in via anticipata decorsi <u>ZERO</u> giorni dalla firma del contratto. Tali commissioni verranno decurtate dalla provvigione, qualora questa sia dovuta
<i>PENALE</i>	A titolo di penale una somma pari a _____ %, calcolata su _____ fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice Civile
<i>SPESE</i>	A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo
<i>DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA'</i>	___ mesi. L'incarico è irrevocabile/revocabile .
<i>DIRITTO DI ESCLUSIVA</i>	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con/senza esclusiva a favore del Mediatore
<i>DIRITTO DI RECESSO</i>	Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa
<i>FORO COMPETENTE</i>	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. _____

Tra le **"Parti"**:

il **"Cliente"**:

Ragione sociale:

Codice Fiscale: _____ e Partita Iva: _____

Indirizzo: _____

Telefono fisso: _____ Fax: _____

Tel. Cellulare: _____

E-mail: _____

Nella persona del suo legale rappresentante, Sig./Sig.ra. _____

e

il **"Mediatore"**

Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia – società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A., con sede legale in via Trieste, 33 35121 Padova (PD) e sede operativa in via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD), codice fiscale e partita IVA n. 02921640245, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Padova con il n. PD-457741, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e

dei Mediatori creditizi, n. M419 del 25/10/2017, in persona di _____, munit_ degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.

PREMESSO CHE

- a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 ("**Finanziamento**") e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
- b) La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
- d) Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il "Contratto").

Articolo 2 – Oggetto

2. Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i "**Finanziatori**"), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.

- Tipologia di Finanziamento: _____

- Capitale richiesto: _____
- Scopo del Finanziamento: _____

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva

3.1 Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.

3.2 Le parti pattuiscono che l’incarico è conferito

con diritto di esclusiva a favore del Mediatore

senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore.

Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia né ad agire in proprio per il reperimento del Finanziamento.

3.3 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.

3.4 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle

banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società, su richiesta del Cliente, si riserva di comunicare l'importo entro la data di erogazione del finanziamento.

3.5 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuant. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

3.6 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente all'eventuale deliberazione e erogazione del finanziamento.

3.7 Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di due o più finanziatori, il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

4.1 Il Cliente s’impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l’individuazione della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato sull’importo del finanziamento /locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, salvo quanto specificato all’art. 8 che segue, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l’accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un’unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio.

È fatto obbligo al Cliente:

- 1) di fornire a Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- 2) di fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
- 3) di dichiarare l’esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni

e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;

- 4) di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

4.2 Il Cliente dichiara:

- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- di avere in corso i finanziamenti e le sottoscrizioni di fidejussioni/garanzie seguenti: _____

- di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
- di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli: _____

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.

5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente incarico.

Articolo 6 – Durata e recesso

6.1 Il presente Contratto avrà durata di _____ mesi e per tale periodo è revocabile. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta.

6.2 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.

6.3 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per i clienti diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

6.4 Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (i) il Cliente

non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una "**Provvigione**" del 0 % sull'importo deliberato.

8.2 La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.

8.3 Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione della transazione, rimborserà all'Intermediario una *retainer fee* di € ZERO, fatturabile anticipatamente al momento della stipula del presente contratto e di ulteriori € ZERO dopo 30 giorni dalla firma del contratto. Tali onorari saranno detratti dalla Commissione, se dovuti.

8.4 Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare, rimborserà al Mediatore le Spese di istruttoria, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel Foglio Informativo.

8.5 Il Mediatore fatturerà il Compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore indicando quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.

8.6 In caso di finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Sinloc MC Srl - Società di Mediazione Creditizia verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico. Fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.

Articolo 9 – Comunicazioni

9.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra:

Per il Cliente: _____

Per il Mediatore: Sinloc MC Srl Società di Mediazione Creditizia, Via Gozzi, 2/G
35131 Padova (PD) – telefono + 39 049 8456909 – e-mail info@sinlocmc.com.

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l’avviso sulle “Principali norme di trasparenza” ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi ai Finanziatori.

10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

Articolo 11 – Foro Competente e reclami

11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

11.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere necessariamente effettuato per iscritto a mezzo posta ordinaria oppure tramite posta raccomandata al seguente recapito:

SINLOC MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. - DIREZIONE - RECLAMI

Via Gozzi, 2/G 35131 Padova (PD)

Il reclamo potrà essere trasmesso anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo: info@sinlocmc.com

oppure tramite posta certificata al seguente indirizzo PEC:

sinlocmc@pec.sinlocmc.com

deve contenere almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; (ii) data del contratto di mediazione; (iii) riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti del Mediatore.

Articolo 12 – Modifiche al contratto

12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Allegati:

- A)** Scheda informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679
- B)** Foglio informativo

Cliente

Mediatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).

Cliente

Luogo e Data